

DELIBERA N. 58/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DVBT SRL
(ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE
ORVIETO 2") PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI
3, COMMA 7 E 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA
N. 353/11/CONS, IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 177/05 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 30 ottobre 2012, la violazione del disposto contenuto negli artt. 3, comma 7 e 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10 da parte della società DVBT Srl, esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Tele Orvieto 2, avente sede legale a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, in quanto l’intera programmazione televisiva contenuta nelle registrazioni trasmesse dall’emittente nel periodo compreso tra i giorni 17 e 23 settembre 2012 era identificata da n. 2 marchi diversi da quelli dell’emittente “Tele Orvieto 2”, oggetto di monitoraggio, e che le registrazioni fornite erano sprovviste delle informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione;

VISTO l'atto – CONT. 09/2012 – del 20 novembre 2012 e notificato in data 28 novembre 2012, con il quale è stata contestata alla società DVBT S.r.l avente sede legale a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele Orvieto 2", la presunta violazione delle disposizioni che regolano la messa in onda della programmazione trasmessa dall'emittente dalle ore 00:00:00 del 17 settembre 2012 alle ore 24:00:00 del 23 settembre 2012;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, su istanza della società DVBT Srl, ha audito la stessa società in data 19 dicembre 2012;

RILEVATO che in sede di audizione il rappresentante della società integrava le giustificazioni precedentemente addotte nelle memorie difensive, segnalando che *"circa un anno e mezzo fa la società ha stipulato un accordo con il partito politico dei Radicali al fine di creare un'emittente televisiva digitale avente come marchio "Teleambiente/Radioradicale Tv". Il sig. De Vita afferma di aver ritenuto legittima tale pratica in quanto la società DVBT Srl è titolare di un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico per l'attribuzione della numerazione automatica relativo a un canale recante il marchio "Teleambiente", come attestato dal provvedimento DGSCER/DIVIII/91905, che il sig. De Vita chiede di depositare agli atti"*;

VISTA la nota acquisita in data 22 marzo 2013 con cui, su richiesta del Corecom Lazio, il Ministero dello Sviluppo Economico chiariva che lo stesso Ministero *"in data 7/09/2010 ha rilasciato alla DVBT srl l'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/ palinsesto TELEAMBIENTE LAZIO per il bacino regionale Lazio (...). Il marchio di diffusione RADIO RADICALE TV non risulta essere un marchio autorizzato"*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, in data 3 aprile 2013, in considerazione dell'insufficienza delle memorie dell'emittente a giustificare la messa in onda della programmazione della stessa con i due marchi "Teleambiente" e "Radio RADICALE TV" e la non corretta conservazione delle registrazioni, di *"formulare proposta di sanzione"* relativamente al periodo dal 17 al 23 settembre 2012, per la violazione rispettivamente degli articoli 3, comma 7 e 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo

n. 44/10, *“Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali (...)”*;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, statuisce che *“I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione...] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, di concordare con la proposta formulata dal Corecom Lazio, in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il rispetto delle disposizioni che regolano la messa in onda della programmazione trasmessa;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società DVBT Srl, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele Orvieto 2, avente sede a Roma, in Via di Colle Trugli, n. 73/B, nel corso della programmazione televisiva diffusa nel periodo dal 17 al 23 settembre 2012, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, comma 7 e 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio possa trovare accoglimento nel senso sopra specificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve e conseguente ad un evento accidentale e non soggetto a ricorrere nel tempo;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa nella misura di euro 774,00 (euro settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni onere accessorio, pari alla sanzione per la violazione rilevata corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in applicazione del principio del cumulo giuridico (art. 8, l. 689/81), per violazione articoli 3, comma 7 e 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10;

VISTI gli artt. 3, comma 7 e 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società DVBT S.r.l. esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale Tele Orvieto 2 con sede a Roma, alla Via di Colle Trugli, n. 73/B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (euro settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 7 e 8, comma 2,

dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al D. Lgs. n. 177/2005, integrato dal decreto legislativo n. 44/10.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 58/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 58/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Scalfani